



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.119/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **73002**, depositato in data 30.11.2020 ad istanza del sig. **(omissis)**, nato **(omissis)** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stanislao Caporaso e Gianpiero Pasquariello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo; dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0823. 847247 oppure all'indirizzo pec: gianpiero.pasquariello@avvocatismcv.it, stanislaocaporaso@avvopcatismcv.it

CONTRO

- INPS , Direzione generale, in persona del suo legale rappresentante p.t., via Ciro il grande 21, 00144 ROMA
- Ministero della Difesa, Centro nazionale amministrativo esercito, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz n.11, 80134 Napoli;

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 20 febbraio 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega

FATTO

1. L'odierno ricorrente avendo prestato servizio nell'Esercito italiano dal 12.01.1982 sino al 08.07.2019, data in cui è stato collocato in regime di ausiliaria - è titolare di trattamento pensionistico con sistema cd. misto , con numero di iscrizione 16097226, posizione 72899. Il pagamento della predetta pensione decorreva, appunto, dal 08.07.2019. Il ricorrente, alla cessazione del servizio ricopriva la qualifica di 1° Lgt, con un'anzianità contributiva maturata di circa anni 40. Avendo maturato un'anzianità di servizio al 30.07.2019 superiore ai 20 anni, ritiene che l'INPS, nel liquidare il trattamento di pensione avrebbe dovuto applicare l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale militare. Viceversa, l'Ente previdenziale avrebbe omesso l'applicazione della suddetta aliquota benché, peraltro, il ricorrente abbia formulato apposita istanza in tal senso rivolta al ricalcolo del trattamento previdenziale.

Proponeva pertanto il presente giudizio, chiedendo l'“accertamento del diritto al ricalcolo ed alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e con la rideterminazione in favore del ricorrente del predetto trattamento con aliquota al 44% in applicazione della suddetta norma di legge comprensiva di tutti gli assegni e indennità accessorie spettanti, ed oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dal conferimento del medesimo trattamento pensionistico con la conseguente corresponsione di quanto fin qui non versato e ricevuto. Con vittoria di spese e competenze.”.

2. L'INPS, di cui non risulta documentata l'intimazione, non si è costituito in giudizio.

3. All'udienza del 20 febbraio 2024, nessuno è comparso in aula.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre rilevare che nel presente giudizio non era instaurato il contraddittorio.

Ciò posto, in mancanza della notifica, ed in particolare della volontà di notifica, si rileva che in tema di giudizi pensionistici, il comma 3 dell'articolo 155 c.g.c. prevede che "Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso". Il successivo comma 8 dispone, poi, che "Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Il comma 10 prevede, infine, che "Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111"; quest'ultimo, a sua volta, al comma 4 dispone che "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza".

Orbene, se si considera che la mancata esecuzione dell'ordine di

	rinnovazione della notificazione di cui al comma 10 dell'art. 155 e il	
	mancato assolvimento dell'onere di notificazione di cui al comma 3	
	sono accomunati dal fatto che, in entrambe le fattispecie, la	
	controparte, sostanzialmente, non viene chiamata in giudizio per scelta	
	del ricorrente, appare evidente che il comma 10 medesimo è	
	applicabile per analogia anche a quest'ultimo caso, qui ricorrente, con	
	la conseguenza che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e	
	va dichiarata l'estinzione del processo (sez. Friuli Venezia Giulia n.	
	30/2020; sez. Sicilia n. 922/2019). Disposizioni accomunate anche dal	
	fatto che in entrambi i casi la notifica non risulta nulla, ma inesistente,	
	ovvero non effettuata per volontà della parte.	
	2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che l'ente	
	previdenziale non è stato chiamato in giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara	
	l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Napoli il giorno 20 febbraio 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 04.03.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	4	

[illegible][illegible]